



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'Urbanistica, ambiente e lavori pubblici**

Via Jacopo Aconcio, 5 - 38100 Trento  
Tel. 0461 493204- Fax 0461 493203  
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Trento, **24 aprile 2008**  
Prot. **4082/08** - 13 II CB/PGM

AI COMUNI  
LORO SEDI

AI COMPENSORI  
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI  
Via Torre Verde, 21  
38100 – TRENTO

ALLA COMMISSIONE URBANISTICA  
PROVINCIALE  
SEDE

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER  
LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
SEDE

ALLE COMMISSIONI COMPENSORIALI  
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
ED ALIMENTAZIONE  
SEDE

AGLI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

**Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale 11 aprile 2008, n. 930: modifica della deliberazione della Giunta provinciale 23 aprile 2004, n. 895 concernente “Legge provinciale 7 agosto 2003, n.7 (Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale).**

**Fissazione dei criteri, delle modalità e dei procedimenti per autorizzare la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole d'interesse primario, ai sensi dell'articolo 19 delle norme d'attuazione del Piano urbanistico provinciale”.**

Si comunica che con deliberazione di data 11 aprile 2008, n. 930 la Giunta provinciale ha provveduto a modificare l'articolo 3, comma 1 (Requisiti soggettivi) dell'Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 23 aprile 2004, n. 895 avente ad oggetto “Legge provinciale 7 agosto 2003, n.7 (Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale). Fissazione dei criteri, delle modalità e dei procedimenti per autorizzare la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole d'interesse primario, ai sensi dell'articolo 19 delle norme d'attuazione del Piano urbanistico provinciale”.

L'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione n. 895 sopraccitata, stabilisce i requisiti soggettivi necessari ai fini del rilascio della concessione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e delle loro pertinenze in aree agricole d'interesse primario, prevedendo la possibilità di richiedere il titolo edilizio abilitativo da parte dei soggetti iscritti alla sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), senza soluzione di continuità, da almeno 3 (tre) anni.

Con la deliberazione in esame, la Giunta provinciale ha inteso agevolare ed incentivare l'insediamento di giovani agricoltori nonché il ricambio generazionale all'interno delle imprese agricole, procedendo alla modifica della deliberazione n. 895 di data 23 aprile 2004, attuativa dell'articolo 19 delle norme d'attuazione del PUP vigente, al fine di consentire la realizzazione della prima abitazione da parte di giovani agricoltori che subentrano nella gestione d'imprese esistenti prescindendo dall'attuale requisito dell'iscrizione da almeno 3 (tre) anni all'Archivio provinciale delle imprese agricole, in coerenza anche con le disposizioni del nuovo Piano urbanistico provinciale in corso di definitiva approvazione ed, in particolare, con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 37 delle relative norme di attuazione, per la realizzazione d'interventi per l'esercizio dell'attività agrituristica.

A tal fine quindi, è stato introdotto, dopo il comma 1 dell'articolo 3 dell'Allegato A, il seguente nuovo comma:

“1 bis. Si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno 3 (tre) anni all'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui al comma 1, nel caso d'imprenditori agricoli che subentrano nella gestione di un'impresa esistente al fine di garantirne la continuità gestionale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'imprenditore agricolo che subentra nella gestione non deve avere età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia;
- b) i soggetti ai quali il giovane imprenditore subentra nella gestione devono essere parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado dello stesso;
- c) i soggetti che cedono la gestione devono risultare di età superiore a 50 anni e non devono aver usufruito di incentivi per il primo insediamento;
- d) l'azienda che forma oggetto di subentro nella gestione non deve essere stata costituita in seguito alla divisione di un'azienda preesistente avvenuta nel triennio antecedente salvo che la stessa non richieda un numero di ore di lavoro superiore a 2.500.”

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -